

# FÙLCROS NEWS

## Principali adempimenti Mese di gennaio

*Numero 02 del 13 gennaio 2023*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.1.2023	Assistenza fiscale per il 2023	<p>I sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2023 (relativi all'anno 2022) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente.</p> <p>In assenza di comunicazione il sostituto d'imposta è tenuto solo all'effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2023 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.</p>
15.1.2023	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li><li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li></ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li><li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-</li></ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.1.2023	Definizione liti fiscali pendenti in Cassazione	<p>I soggetti che hanno liti tributarie pendenti alla data del 16.9.2022 presso la Corte di Cassazione possono definirle in maniera agevolata, ai sensi dell'art. 5 della L. 130/2022, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in tutto o in parte;</li> <li>• la lite abbia un valore non superiore a 100.000,00 o 50.000,00 euro, a seconda che l'Agenzia delle Entrate sia soccombente in tutto o in parte;</li> <li>• alla data di presentazione della domanda non si sia ancora formato il giudicato.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame occorre, per ciascuna controversia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare la domanda di definizione, tramite l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• effettuare il versamento del totale delle somme dovute, al netto di quanto già versato in pendenza di giudizio.</li> </ul>
16.1.2023	Presentazione dichiarazioni antimafia per contributo a fondo perduto per la crisi da COVID-19	<p>Le imprese operanti nel settore della ristorazione, nell'organizzazione di feste e nella gestione di piscine (codici ATECO 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 e 96.09.05) devono inviare all'Agenzia delle Entrate, al fine di ricevere il contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui domande sono state presentate entro il 6.12.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le apposite dichiarazioni sostitutive ai fini della disciplina antimafia, qualora l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000,00 euro;</li> <li>• utilizzando il modello approvato dalla stessa Agenzia;</li> <li>• tramite PEC, anche mediante un intermediario delegato, all'indirizzo <a href="mailto:cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it">cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it</a>.</li> </ul>
16.1.2023	Regolarizzazione saldo IMU 2022	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.12.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sanzione ridotta dell'1,5%;</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interessi legali dell'1,25% fino al 31.12.2022 e del 5% a decorrere dall'1.1.2023.</li> </ul>
16.1.2023	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di dicembre 2022;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.1.2023	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2022;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.1.2023	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2022;</li> <li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2022.</li> </ul>
16.1.2023	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2022.</li> </ul>
20.1.2023	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre ottobre-di-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>cembre 2022.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
25.1.2023	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di dicembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di dicembre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
26.1.2023	Regolarizzazione acconto IVA 2022	<p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2022, la cui scadenza del termine era il 27.12.2022, possono regolarizzare la violazione applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sanzione ridotta dell'1,5%;</li> <li>• gli interessi legali dell'1,25% fino al 31.12.2022 e del 5% a decorrere dall'1.1.2023.</li> </ul>
30.1.2023	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2022	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione del modello 770/2022 (eventualmente suddiviso in tre parti).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;</li> <li>• la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2022 infedele, presentato entro il 31.10.2022:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;</li> <li>• con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.</li> </ul> <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
30.1.2023	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2023.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.1.2023	Presentazione autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19	<p>I soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l'emergenza COVID-19 devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.</p> <p>L'autodichiarazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa;</li> <li>• direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli "avvisi bonari" relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 31.1.2023, l'autodichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.</p> <p>Entro il termine in esame è possibile restituire volontariamente gli importi eccedenti i limiti dei previsti massimali, o sottrarli da aiuti successivamente ricevuti; se successivo al 31.1.2023, la restituzione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.</p>
31.1.2023	Versamento	I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e conti-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	importi residui del modello 730/2022	<p>nuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2022, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti;</li> <li>• applicando gli interessi dello 0,4% mensile.</li> </ul>
31.1.2023	Variazioni redditi dei terreni	<p>I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2022.</p> <p>Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate nel 2022 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari.</p>
31.1.2023	Versamento contributo amministratori giudiziari	<p>I soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell'Albo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari a 100,00 euro;</li> <li>• mediante bonifico bancario.</li> </ul> <p>L'attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2023.</p>
31.1.2023	Comunicazione erogazioni liberali effettuate	<p>I soggetti che nell'anno 2022 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;</li> <li>• l'ammontare delle erogazioni effettuate;</li> <li>• i soggetti beneficiari.</li> </ul>
31.1.2023	Comunicazione erogazioni liberali ricevute	<p>I soggetti che nell'anno 2022 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare delle erogazioni ricevute;</li> <li>• le generalità complete del soggetto erogatore;</li> <li>• le "finalità" o "attività" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.</li> </ul>
31.1.2023	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;</li> <li>• con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2022.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul>
31.1.2023	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2022 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;</li> <li>• le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;</li> <li>• talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>
31.1.2023	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
31.1.2023	Fatturazione imballaggi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno 2022 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.</p>
31.1.2023	Dichiarazione	<p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	imposta di bollo virtuale	<p>modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2022, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2022;</li> <li>• procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2023.</li> </ul> <p>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.</li> </ul>
31.1.2023	Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese	<p>I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contenente il numero degli atti presentati nell'anno 2022 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica;</li> <li>• al fine di liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2022 e in acconto per l'anno 2023.</li> </ul> <p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell'apposita dichiarazione, sopra indicata.</p>
31.1.2023	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2023	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".</li> </ul> <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino;</li> <li>• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul> <p>La presentazione dell'autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il termine in esame ha effetto per l'intero anno 2023, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone;</li> <li>• dall'1.2.2023 ed entro il 30.6.2023, ha effetto solo per il secondo semestre 2023.</li> </ul>
31.1.2023	Pagamento del canone RAI per l'anno 2023 non addebitato in bolletta	<p>Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2023, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;</li> <li>• oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.</li> </ul> <p>Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2023 e il 31.7.2023;</li> <li>• oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2023, il 30.4.2023, il 31.7.2023 e il 31.10.2023.</li> </ul>